



Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente

Delibera n. 1196 del 18 dicembre 2019

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

VISTO l'art. 19, comma 8, del d.l. 90/2014, il quale dispone che *«Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

VISTO l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che *«... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»*;

VISTO l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010-2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, la restituzione di 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;

VISTO l'art. 19, comma 6, del d.l. 90/2014, il quale dispone che *«Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali»*;

VISTO l'art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale;

VISTO il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.l. 90/2014 e approvato con DPCM 1° febbraio 2016 che contempla, tra l'altro, la prevista riduzione delle spese di funzionamento in misura non inferiore al 20 per cento;

VISTA la delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 “Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento del 9 gennaio 2019 “Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale A.N.AC.” e le successive modificazioni apportate con la delibera n. 303 del 3 aprile 2019;

VISTA la legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del d.l. 193/2016, art. 7-ter, la quale prevede che «... non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, per l’Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all’articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;

VISTO l’art. 52-*quater* della legge 21 giugno 2017 n. 96, così come modificata dall’art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTA la delibera n. 1078 adottata dall’A.N.AC. il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera 359/2017;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale, con l’art. 1, comma 1, lettera c) ha disposto, fino al 31 dicembre 2020, la non applicazione dell’art. 77, comma 3 del d.lgs. 50/2016, relativamente all’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’A.N.AC., di cui all’art. 78 del d.lgs. 50/2016;

VISTO il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

VISTO il disegno di legge A.S. n. 1586 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, capitolo 2116 “Somma da assegnare all’Autorità Nazionale Anticorruzione” e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all’A.N.AC. venga assegnata la somma di € 4.268.826,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

VISTO il comunicato del Presidente dell’A.N.AC. del 16 ottobre 2019 con il quale vengono rese note le nuove indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e di pagamento del contributo in favore dell’A.N.AC. per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il regolamento per l’amministrazione e la contabilità della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato nella seduta del 21-22 luglio 2010 (verbale n. 20);

VISTO il regolamento concernente la gestione finanziaria, amministrativa e contabile dell’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza del 20 settembre 2011;

VISTA la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;

VISTA la relazione illustrativa al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;

VISTA la relazione resa dal Collegio dei Revisori dei conti, con la quale viene espresso parere favorevole sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;

RITENUTA la necessità di coprire, per l'anno 2020, i costi di funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge 266/2005;

D E L I B E R A

Articolo 1

1. È approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

Il Segretario

Dott.ssa Maria Esposito